

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE AZIONI – AZIENDA AGRICOLA OTTOCENTO S.R.L. – ART. 14, REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE MEDIANTE INTERVENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (D.C.C. N. 10/2017) – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI, AGGREGATIVE, DI INTRATTENIMENTO SVAGO E VALORIZZAZIONE DI FORTE ALBRECHT, VIA BOSCOMANTICO –

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958 legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Azienda agricola *Ottocento* S.r.l. (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Pescantina (Vr), Via S. Francesco, 11, C.A.P. 37026, C.F./P.I. 04581450238, ai fini di interesse rappresentata da Alessandro Mignolli, autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- Il Patto di sussidiarietà stipulato in data 31/07/2020, P.G. n. 226282/2020, ai sensi dell'art. 14, *Regolamento* in oggetto, tra il Comune di Verona e l'Azienda agricola

Ottocento S.r.l., riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), *Regolamento*, lo svolgimento, su un'area di privata proprietà, di attività di interesse pubblico legate ad eventi aggregativi, ricreativi, socio-culturali e di valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio presso il compendio denominato *Forte Albrecht*, in via Boscomantico;

- la Determinazione n. 1081, del 16/03/2021, facendo seguito alla Decisione di Giunta comunale del 16/02/2021, Rep. n. 95, con la quale il Patto di cui sopra è stato integrato in riferimento alla cura e valorizzazione della limitrofa area pubblica denominata *ex campo Rom*, catastalmente identificato al Fg. n. 169, Mapp. nn. 83/parte e 85, non usufruita e in condizioni di abbandono e degrado, allo scopo di utilizzare tale spazio come parcheggio, agevolando l'accesso all'area del Forte, nonché per il recupero, a proprie spese, dell'area, ripulendola dalla sporcizia, mantenendone lo stato di pulizia e provvedendo a recintarla affinché non ritorni ad uno stato di degrado;
- in data 14/07/2021 (P.G. n. 238146/2021), l'Azienda agricola *Ottocento S.r.l.* ha presentato richiesta di prosecuzione del Patto di cui in Premessa, come integrato, per una durata di anni 3 (tre), stante l'esito positivo della collaborazione in sussidiarietà, che ha visto l'organizzazione di numerosi eventi a favore della cittadinanza nello spazio di Forte Albrecht, nonché la pulizia e il mantenimento in decoro della limitrofa area pubblica, che ha favorito la scoperta e la fruibilità dell'area da parte dei cittadini,
- la Decisione di Giunta Comunale n. 694, del 20/07/2021 che si è espressa in senso favorevole alla proposta di sussidiarietà di cui sopra;
- la pubblicizzazione della proposta dell' Associazione sul sito istituzionale del Comune, nella pagina dedicata "Cittadini per i beni comuni"
- la Determinazione dirigenziale n. 3331 del 22/07/2021, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto di sussidiarietà si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto di sussidiarietà disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e valorizzazione di uno spazio privato ad uso pubblico, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 14/07/2021 (P.G. n. 238146/2021).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente, proprietario del compendio di valenza storico-monumentale denominato Forte Albrecht, sito in Via Boscomantico, si impegna a destinare in misura prevalente, pari ad almeno il 70% dei giorni di effettiva apertura, lo spazio privato di proprietà, sulla base di apposita calendarizzazione da concordare periodicamente con il RUP.

Nello specifico, il proponente intende organizzare iniziative ed eventi, nonché la libera accessibilità da parte di chiunque allo spazio, per consentire la fruibilità del Forte in continuità con la parte di pubblica proprietà.

In particolare, sono previste le attività di seguito indicate:

- predisposizione dell'area per consentirne il libero utilizzo in sicurezza a tutta la cittadinanza;
- coinvolgimento di associazioni senza scopo di lucro e con esperienza di settore, anche su indicazione del Comune, per il tramite del RUP, per l'organizzazione di momenti inclusivi dedicati a fasce sociali fragili;
- organizzazione di spettacoli musicali e teatrali; tali eventi si svolgeranno nella tensostruttura mobile dalle ore 20 alle ore 2.00;

- ospitalità per centri estivi dedicati a bambini e ragazzi;
- valorizzazione dei percorsi storici e naturalistici presenti, per percorrimenti a piedi, in bicicletta, per visite guidate a scopo didattico e/o ricreativo (quali la realizzazione e la coltivazione di orti didattici);
- recupero e valorizzazione dell'area "Ex campo Nomadi" di Boscomantico

Il proponente prevede di sostenere la libera fruibilità del luogo anche attraverso la garanzia di servizi essenziali minimi, quali piccoli punti ristoro e somministrazione, realizzazione di manufatti minimali per consentire il libero ritrovo, servizi igienici. La realizzazione di tali interventi deve essere conforme alle vigenti previsioni normative di settore. La messa a disposizione degli spazi a enti, associazioni e altri soggetti terzi, nell'ambito delle attività organizzate per la fruibilità pubblica da parte della generalità dei cittadini secondo la calendarizzazione concordata col RUP, deve avvenire entro limiti di copertura dei costi effettivamente sostenuti dal proponente per l'utilizzo dell'area e degli spazi in condizioni di sicurezza e concreta accessibilità.

Il proponente prevede, altresì, la valorizzazione del sito denominato "Ex campo nomadi", attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico ed il posizionamento di una tensostruttura, al fine di ottimizzare gli spazi a servizio della cittadinanza. Tale intervento è subordinato al rilascio di una concessione patrimoniale, da definire, con i competenti Uffici comunali.

Vengono concordate direttamente con la 3^a Circoscrizione o tramite il RUP le giornate, in corso d'anno, interessate da attività promosse dalla Circoscrizione stessa o altri uffici comunali.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà ha una durata di anni 3 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione.

Le azioni di cura e valorizzazione ivi concordate si prestano ad una sostenibilità di media-lunga durata dei risultati e della prosecuzione dei servizi resi alla collettività. Si prevede, in conseguenza, sin da ora, la facoltà per i sottoscrittori di disciplinare, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, l'estensione del presente Patto di sussidiarietà per una durata congrua.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il Patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal Patto, prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal R.U.P., di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dalla proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3331 del 22/07/2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott.

Giuseppe Baratta, dirigente Direzione Affari Generali Decentramento.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di eventuale rilevazione di elementi che comportino la sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche indicendo, ove occorra, riunioni valutative intermedie con gli interessati.

Il proponente viene individuato come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dal proponente devono essere preventivamente comunicati al R.U.P., sono realizzati senza oneri

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

La realizzazione degli interventi di cui al presente Patto di sussidiarietà deve essere svolta nel rispetto di ogni eventuale prescrizione tecnica resa, per competenza, dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere annualmente al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2 entro un mese dalla conclusione delle stesse.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2, pubblicando i materiali di rendicontazione trasmessi sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale e sul proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del presente Patto, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza negli spazi di intervento collegati alle attività direttamente organizzate dal proponente.

Quest'ultimo si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo

alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere al R.U.P. prima dell'inizio degli interventi.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto e di cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del Patto l'atto costitutivo dell'Azienda agricola *Ottocento* S.r.l., conservato agli atti.

Verona, _____

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Azienda agricola *Ottocento* S.r.l.
Alessandro Mignolli